

mani Pontefici suoi successori; ed in conseguenza la proprietà degli stessi Beni, le rendite e i diritti a quelli annessi saranno immutabili presso i medesimi, e quelli, che hanno causa da loro.

Articolo XVII.

Resta severamente proibito tutto ciò, che o colle parole, o col fatto, od in iscritto tende a corrompere i buoni costumi, o al disprezzo della Religione Cattolica, e de' suoi Ministri.

Articolo XVIII.

Il Clero sarà esente da ogni sorta di servizio Militare.

Articolo XIX.

Sua Santità riconosce nel Presidente della Repubblica Italiana gli stessi diritti e privilegi che riconosceva nella Maestà dell'Imperatore come Duca di Milano.

Articolo XX.

Quanto agli altri oggetti Ecclesiastici de' quali non è stata fatta espressa menzione nei presenti articoli, le cose rimarranno e saranno regolate a tenore della vegliante discipli-

*Tomo IV. Num. 7.*